

Pubblicato il 23/03/2020

Sent. n. 484/2020

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

-sul ricorso numero di registro generale 1753 del 2019, proposto da [omissis], rappresentata e difesa dall'avvocato Massimiliano Capalbo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro

Comune di Celico non costituitosi in giudizio;
nei confronti

[omissis] non costituitosi in giudizio;

-per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato all'istanza presentata dalla ricorrente in data 28 agosto 2019 (a mezzo pec) volta a richiedere l'emanazione dei provvedimenti conseguenti all'ordinanza di demolizione del [omissis] (prot. n. [omissis]) adottata dal Comune di Celico nei confronti del sig. [omissis] e rimasta inadempita, nonché per l'accertamento dell'obbligo di provvedere in relazione alla medesima istanza mediante l'adozione di un provvedimento espresso e per il risarcimento del danno da ritardo;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2020 il dott. Carlo Dibello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che:

-con ordinanza n. [omissis] del [omissis], il Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Celico ordinava al sig. [omissis] la demolizione dei lavori edili, consistiti nella realizzazione di un cancello in ferro, posizionando uno dei piloni in aderenza alla parete della ricorrente, in quanto posti in essere senza CILA, con verbale del [omissis];

-con verbale di constatazione del [omissis], l'Ufficio di Polizia Municipale di Celico accertava che il [omissis] non aveva prestato ottemperanza all'ordinanza di demolizione;

-in difetto dei poteri repressivi da parte dell'ente comunale, in data [omissis] la signora [omissis] inoltrava apposita istanza al Comune di Celico al fine di chiedere all'Amministrazione l'adozione delle misure attuative dell'ordinanza di demolizione n. prot. [omissis], senza ricevere alcun riscontro;

Considerato che:

-[omissis] si è rivolta al Tar per conseguire, ai sensi dell'art. 117 del c. p.a., una pronuncia accertativa della illegittimità del silenzio serbato dall'ente comunale nella vicenda, con obbligo di provvedere attraverso l'adozione di un provvedimento espresso e con condanna dell'Amministrazione intimata al risarcimento del danno da ritardo;

-la stessa deducente lamenta la violazione dell'art. 2 della legge 241 del 1990;

-il Comune di Celico non si è costituito in giudizio ancorchè ritualmente intimato;

Ritenuto, in diritto, che:

- il ricorso per l'accertamento della illegittimità del silenzio della P.a. è meritevole di accoglimento;
- sussistono, infatti, tutti i presupposti costitutivi della fattispecie del silenzio-inadempimento della P.a. atteso che: a) la ricorrente, a fronte di una precedente ordinanza di demolizione di opere edilizie per lei pregiudizievoli, rimasta inattuata ad opera del destinatario, ha rivolto un'istanza al Comune di Celico finalizzata all'adozione di misure repressive della citata inottemperanza; b) è decorso il termine generale di 30 giorni che l'art. 2, comma 2 della legge 241 del 1990 assegna alla P.a. per provvedere espressamente, in difetto di particolari disposizioni di legge o di regolamento volte a disciplinare l'azione della P.a. rimasta inerte; c) risulta, pertanto, violato proprio il disposto normativo di cui all'art. 2, comma 1 della legge 7 agosto 1990 n. 241 a mente del quale “ *Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso* ”;
- la disposizione sopra citata consacra, in termini inequivoci, l'obbligo giuridicamente rilevante per la P.a. di concludere un procedimento amministrativo entro un termine prestabilito in modo da garantire il diritto del cittadino al rispetto di tempi certi dell'azione dei pubblici poteri, anche al fine di attuare il principio di buon andamento dei Pubblici Uffici, ai sensi dell'art. 97 cost;
- va, pertanto, accolto il ricorso con conseguente obbligo, per il Comune di Celico, di adottare un provvedimento espresso sull'istanza inoltrata dalla [omissis] in data 28 agosto 2019 entro il termine di giorni 60 dalla notifica o dalla comunicazione della presente decisione; mentre va respinta per genericità l'istanza di risarcimento del danno da ritardo;
- le spese processuali possono essere compensate;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, sede di Catanzaro, (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2020 con l'intervento dei magistrati:

Nicola Durante, Presidente

Carlo Dibello, Consigliere, Estensore

Arturo Levato, Referendario

L'ESTENSORE

Carlo Dibello

IL PRESIDENTE

Nicola Durante

IL SEGRETARIO